

STATUTO DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE CRUCIAT CLELIA E CARINA"

Art. 1) - Denominazione e sede Allo scopo di onorare la futura memoria delle sorelle CRUCIAT Clelia e CRUCIAT Carina è costituita per volontà dei fondatori una Fondazione con la perpetua denominazione di "FONDAZIONE CRUCIAT CLELIA E CARINA", con sede in Pinzano al Tagliamento alla via Tagliamento s.n., e sede provvisoria sempre in Pinzano al Tagliamento alla via Vittorio Veneto n. 22/b. La Fondazione ha durata illimitata, e risponde alla disciplina fornita dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Art. 2) - Scopi ed attività La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Suo scopo principale è la costruzione, con relativi mantenimento e gestione, senza fini di lucro, di un Centro Polifunzionale rivolto principalmente al benessere ricreativo e socioculturale della collettività pinzanese.

All'interno del Centro troveranno spazio e sede le varie iniziative finalizzate al perseguimento dello scopo.

La Fondazione inoltre:

- promuoverà iniziative socioculturali proprie;
- costituirà borse di studio per studenti meritevoli;
- promuoverà iniziative a sostegno dell'infanzia e dei soggetti più deboli;
- sosterrà e patrocinerà, per le stesse finalità, le iniziative dell'Amministrazione Comunale o delle Associazioni locali, nonché le iniziative volte alla salvaguardia e tutela dei beni storico - culturali del pinzanese;
- avrà il perpetuo compito di occuparsi della manutenzione e gestione della cappella di Cruciat Pietro sita nel cimitero di Pinzano al Tagliamento.

Art. 3) - Attività strumentali, accessorie e connesse Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e dell'attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo:

- A) stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- B) l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- C) la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati;
- D) la stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi e dei fini della Fondazione;
- E) il coordinamento con altri Enti operanti nei settori di cui si occupa la Fondazione;
- F) l'aggregazione di altri organismi al fine di rendere più efficace la propria azione; la partecipazione a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie;
- G) la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia già rivolta direttamente o indirettamente alla promozione degli scopi della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- H) la costituzione, (o concorrere alla costituzione), in via accessoria o strumentale, diretta o indiretta, finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitale nonché la partecipazione a società del medesimo tipo;
- I) lo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini.

Art. 4 - Patrimonio e fondo di gestione Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- A) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri elargitori;

B) dei beni mobili ed immobili e dagli ulteriori apporti di capitale che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant'altro da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

C) dai proventi delle proprie attività, e specificamente dal costruendo Centro Polifunzionale con relativi arredi, attrezzature e pertinenze;

D) delle elargizioni fatte da enti o da privati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 - Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vicepresidente della Fondazione;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato.

Tutte le cariche associative, previste dallo Statuto sono totalmente gratuite.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione a) La Fondazione sarà sempre retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ed il Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione stesso. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti relativi alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi, nonché l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

b) Il Consiglio di Amministrazione è sovrano nelle proprie decisioni ed ha il compito di:

- determinare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili e comunque in merito a qualsiasi atto di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio nonché il programma di attività;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- stabilire un budget, con regolamento interno, da destinare al Presidente della Fondazione, necessario per il buon andamento e funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

c) Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco o dal rappresentante istituzionale della Comunità Pinzanese in caso di riforma degli enti locali che porti alla scomparsa del Comune di Pinzano al Tagliamento, ed è composto da un rappresentante del Comune di Pinzano al Tagliamento e da due soggetti ivi residenti e di specchiata moralità, vicini alla collettività pinzanese nel cui interesse si muove la qui costituita Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.

d) In deroga a quanto previsto dal precedente punto c), in prima nomina compongono il Consiglio di Amministrazione le signore CRUCIAT Clelia e CRUCIAT Carina e DE BIASIO Luciano, parificato a fondatore; e la carica dei primi consiglieri è conferita a tempo indeterminato.

In caso di morte, rinuncia od impossibilità di uno dei primi consiglieri, la nomina del nuovo consigliere in sostituzione sarà effettuata dal Sindaco pro tempore del Comune di Pinzano al Tagliamento, su designazione del consigliere fondatore in carica.

Il mandato di detto nuovo consigliere, così nominato, durerà tre anni, e sarà rinnovabile.

Dalla data in cui tutti i consiglieri nominati nell'atto costitutivo della Fondazione non siano più in carica, per morte, rinuncia od impossibilità, decadrà l'intero organo amministrativo, e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione verrà effettuata a norma di quanto previsto al precedente punto c).

e) Non sono dovuti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Convocazione Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in

volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese, ma obbligatoriamente una volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravveda l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail o telegramma, da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi non prima del giorno seguente. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza dei voti.

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, ad eccezione delle modificazioni statutarie, il cui relativo verbale è redatto con il ministero di un notaio, in sostituzione del Segretario Generale.

Art. 8 - Presidente Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale carica è ricoperta di diritto da CRUCIAT Clelia. La medesima ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di iniziativa, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione utilizzando un budget messo a disposizione con regolamento interno dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione e relaziona annualmente all'Assemblea di partecipazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle sue funzioni si può avvalere dell'ausilio di un Segretario generale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, in accordo con il Segretario Generale, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Non è dovuto alcun compenso per il Presidente.

Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei seguenti casi:

- morte;
- dimissioni;
- altri casi previsti dalla legge.

Art. 9 - Segretario Generale Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica tre anni.

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Segretario Generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli può essere nominato anche esternamente al Consiglio di Amministrazione, ma in questo caso senza diritto di voto.

Non è dovuto alcun compenso per il Segretario Generale.

Art. 10 - Revisore dei Conti Ove risulti essere opportuno, potrà essere nominato un Revisore dei Conti, che non sia fondatore, e che sia iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pordenone. La nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Non sono dovuti compensi per i Revisori dei Conti.

Art. 11 - Esercizio finanziario L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio economico di previsione ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, deve essere depositato nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e deliberare l'assunzione di obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spese e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 - Clausola arbitrale Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

Art. 13 - Scioglimento In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della fondazione sarà devoluto al Comune di Pinzano al Tagliamento, che si impegnerà a farne uso nell'interesse della collettività.

Art. 14 - Controlli I controlli sull'amministrazione della Fondazione sono esercitati dalle Autorità cui spettano, secondo le vigenti disposizioni statali o regionali, nel rispetto dell'art. 38 della Costituzione.

I rapporti tra la Fondazione ed il Comune di Pinzano al Tagliamento saranno definiti mediante rispettivi atti deliberativi e mediante apposite convenzioni.

Art. 15 - Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE